



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 1 del 07/01/2021

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO..

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sette** del mese di **gennaio** alle ore **13:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Assente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Assente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di San Gimignano intende procedere ad un approfondimento della conoscenza del proprio patrimonio ambientale ai fini di una sua valorizzazione, d in particolar modo ad una ricerca consistente nell'analisi delle condizioni fitosanitarie della pianta di bagolaro (*Celtis australis* L.) vegetante in Piazza del Bagolaro in San Gimignano, nella caratterizzazione delle entità fitopatogene ad essa associate nonché nella messa a punto di opportune strategie di lotta;

Considerato che:

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- d) l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, tramite specifici contatti intervenuti con l'Amministrazione comunale, si è dichiarata interessata e disponibile ad eseguire la suddetta ricerca e a attivare apposito Protocollo d'Intervento;
- e) l'interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato ex art. 15 della Legge 241/90;
- f) l'Amministrazione avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di ricerca di cui al precedente punto d) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'Università degli Studi di Firenze;
- g) che presso la suddetta Università esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;

Vista la bozza di accordo e il Protocollo di intervento, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Preso atto che l'accordo per lo svolgimento della ricerca in oggetto da parte dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali prevede le seguenti attività, da espletarsi entro il 31/12/2021;

- da parte dell'Università:

- a) identificazione delle entità micro-organiche fitopatogene associate al bagolaro in deperimento;
- b) isolamento *in loco* di ceppi competenti di antagonisti microbici;
- c) esecuzione di trattamenti all'albero con agenti di biocontrollo;
- d) indicazioni di carattere fitoiatrico relative agli interventi di eliminazione dei carpofori degli

agenti cariogeni presenti sulle porzioni epigee dell'albero;

e) sovrintendenza ai lavori di cui al precedente punto d)

e) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali e tecniche per un importo complessivo di € 10.000,00;

b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);

c) fornitura della documentazione e di tutte le informazioni tecniche esistenti, nello specifico: planimetrie; schede tecniche; documenti storici; precedenti indagini anamnestiche (eventuali diagnosi già formulate da altri); interventi fitoiatrici e/o terapeutici già effettuati da altri (prodotti, epoche, dosi, tipo e modalità di trattamento), se presenti, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università.

Ritenuto pertanto di approvare lo svolgimento della suddetta ricerca secondo le suesposte finalità e modalità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, lo svolgimento di una ricerca di approfondimento della conoscenza del proprio patrimonio ambientale ai fini di una sua valorizzazione, d in particolar modo ad una ricerca consistente nell'analisi delle condizioni fitosanitarie della pianta di bagolaro (*Celtis australis* L.) vegetante in Piazza del Bagolaro in San Gimignano, nella caratterizzazione delle entità fitopatogene ad essa associate nonché nella messa a punto di opportune strategie di lotta;tramite stipula di un accordo ex art. 15 della Legge 241/90 con l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali;

2) di approvare la bozza di accordo e il Protocollo di intervento, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

3) di dare atto che l'Accordo di cui al punto 2) prevede le seguenti attività, da espletarsi entro il 31/12/2021;

- da parte dell'Università:

a) identificazione delle entità micro-organiche fitopatogene associate al bagolaro in deperimento;

b) isolamento *in loco* di ceppi competenti di antagonisti microbici;

c) esecuzione di trattamenti all'albero con agenti di biocontrollo;

d) indicazioni di carattere fitoiatrici relative agli interventi di eliminazione dei carpofori degli agenti cariogeni presenti sulle porzioni epigee dell'albero;

e) sovrintendenza ai lavori di cui al precedente punto d)

e) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

- a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali e tecniche per un importo complessivo di € 10.000,00;
- b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);
- c) fornitura della documentazione e di tutte le informazioni tecniche esistenti, nello specifico: planimetrie; schede tecniche; documenti storici; precedenti indagini anamnestiche (eventuali diagnosi già formulate da altri); interventi fitoiatrici e/o terapeutici già effettuati da altri (prodotti, epoche, dosi, tipo e modalità di trattamento), se presenti, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università.
- 4) di dare atto che la copertura economica per il sostenimento della spesa di cui al punto 3) sussiste sul B.P. 2021;
- 5) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all'attuazione di quanto deliberato;
- 6) di dichiarare con votazione separata e a voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, al fine di procedere celermente all'attuazione di quanto sopra;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO

tra

- il Comune di San Gimignano, con sede in San Gimignano, P.za Duomo, n 2, codice fiscale e partita IVA 00102500527, legalmente rappresentato dall'Ing. Valentina Perrone, nata a Empoli (FI) il 21/12/1980, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;

e

- l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - DAGRI, C.F./P.I. 01279680480, con sede in Firenze, Piazzale delle Cascine 18, legalmente rappresentata dal prof. Simone Orlandini, nato a Firenze il 24/02/1964, in qualità di Direttore;

premessi che:

a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;

c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

d) il Comune di San Gimignano (da ora in poi: Comune) è interessato ad un approfondimento della conoscenza del proprio patrimonio botanico ed ambientale ai fini di una sua valorizzazione, ed in particolar modo ad una ricerca consistente nell'analisi delle condizioni fitosanitarie della pianta di bagolaro (*Celtis australis* L.) vegetante in Piazza del Bagolaro in San Gimignano, nella caratterizzazione delle entità fitopatogene ad essa associate nonché nella messa a punto di opportune strategie di lotta;

e) l'interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art.15 della Legge 241/90;

f) il Comune, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di ricerca di cui al precedente punto d) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'Università di Firenze;

g) che presso l'Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (da ora in poi: Università) esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;

h) l'Università si è dichiarata disponibile ad eseguire tali ricerche;

i) con determinazione dirigenziale n. del .../.../....., il Comune ha approvato il presente schema di Accordo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Il Comune concorda con l'Università la realizzazione di una ricerca consistente nell'analisi delle condizioni fitosanitarie della pianta di bagolaro (*Celtis australis* L.) vegetante in Piazza del Bagolaro in San Gimignano, nella caratterizzazione delle entità fitopatogene ad essa associate nonché nella messa a punto di opportune strategie di lotta, tramite l'esecuzione del Protocollo d'Intervento di cui all'Allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

L'Accordo contempla l'espletamento delle seguenti attività funzionali al conseguimento degli obiettivi della ricerca:

- da parte dell'Università:

- a) identificazione delle entità micro-organiche fitopatogene associate al bagolaro in deperimento;
- b) isolamento *in loco* di ceppi competenti di antagonisti microbici;
- c) esecuzione di trattamenti all'albero con agenti di biocontrollo;
- d) indicazioni di carattere fitoiatrico relative agli interventi di eliminazione dei carpofori degli agenti cariogeni presenti sulle porzioni epigee dell'albero;
- e) sovrintendenza ai lavori di cui al precedente punto d)
- e) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

- a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali;
- b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);
- c) fornitura della documentazione e di tutte le informazioni tecniche esistenti, nello specifico: planimetrie; schede tecniche; documenti storici; precedenti indagini anamnestiche (eventuali diagnosi già formulate da altri); interventi fitoiatrici e/o terapeutici già effettuati da altri (prodotti, epoche, dosi, tipo e modalità di trattamento), se presenti, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università.

ART. 3

Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente Accordo, i seguenti responsabili scientifici/tecnici:

- per il Comune: Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore LL.PP. e Servizi per il Territorio;
- per l'Università: Prof. Salvatore Moricca, responsabile scientifico dell'attività di ricerca in oggetto.

ART. 4

Le attività oggetto del presente Accordo dovranno svolgersi a partire dalla data di decorrenza dell'Accordo medesimo e concludersi entro il 31 dicembre 2021 tramite la consegna, da parte dell'Università al Comune, di una relazione scientifica finale, in formato cartaceo e multimediale, corredata da tutta la documentazione ad essi relativa.

ART. 5

L'Università potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a soggetti specializzati o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente Accordo, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

ART. 6

Gli strumenti informativi ed i risultati della ricerca in oggetto sono di proprietà condivisa fra entrambi gli Enti, i quali potranno utilizzarli senza limiti di tempo e di territorio, per scopi di ricerca e di didattica e per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del presente Accordo.

Nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo, il Comune avrà l'obbligo di citare l'Università e il nome dei responsabili scientifici universitari.

Il Comune potrà utilizzare il nome e il logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni forma di tutela.

ART. 7

Salvo espressa deroga scritta della controparte, le parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati della ricerca, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell'ambito del presente contratto.

Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente accordo. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell'esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.

ART. 8

L'onere finanziario per la realizzazione del presente Accordo, quale mero rimborso delle spese sostenute e di seguito preventivate e con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di profitto, è a carico del Comune, che trasferirà all'Università la somma omnicomprendiva di € 10.000,00, da corrispondersi per il 50% (€ 5.000,00) alla stipula del presente atto e per il rimanente 50% (€ 5.000,00) entro 30 giorni dalla consegna della relazione finale, previa presentazione della documentazione fiscale attestante l'importo oggetto della presente convenzione e mediante giroconto presso il conto n. della Contabilità Speciale intrattenuta presso la Banca d'Italia.

Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti dal presente Accordo, l'altra parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di diritto risolvere o denunciare l'accordo medesimo previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale conciliazione, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Siena.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore negli ambienti in cui verranno eseguite le attività in oggetto.

ART. 12

La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvede il Comune assolvendola in modo virtuale, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

San Gimignano, data della firma digitale
digitale
Comune di San Gimignano
tecnologie
*F.to Ing. Valentina Perrone

Firenze, data della firma

Dipartimento di Scienze e
agricole, alimentari, ambientali e
forestali
*F.to Prof. Simone Orlandini

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'INTERVENTO

RELATIVO ALL'ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI) ED IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO (SI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO

Il protocollo di intervento si articolerà come appresso specificato:

1. identificazione (*in situ* ed in laboratorio) delle entità micro-organiche fitopatogene associate al bagolaro in deperimento;
2. isolamento in laboratorio di ceppi di antagonisti microbici (agenti di biocontrollo) dal suolo sotto la chioma dell'albero;
3. saggio in laboratorio della vitalità degli isolati ottenuti ed analisi delle loro caratteristiche fisiologiche;
4. individuazione dei ceppi degli agenti di biocontrollo (fra quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3) con le maggiori capacità antagonistiche;
5. confronto fra le proprietà antagonistiche dei ceppi di cui al precedente punto 4 e quelle dei ceppi facenti parte della collezione micologica della Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia del DAGRI ed individuazione dei ceppi in assoluto con le maggiori proprietà antagonistiche;

6. esecuzione di trattamenti endoterapici al fusto del bagolaro con i ceppi dotati delle maggiori proprietà di biocontrollo, o con un coacervo degli stessi, all'inizio della stagione vegetativa;
7. esecuzione di trattamenti endoterapici al fusto del bagolaro con i ceppi dotati delle maggiori proprietà di biocontrollo o con un coacervo degli stessi al termine della stagione vegetativa;
8. esecuzione di trattamenti al terreno mediante somministrazione dell'inoculo degli agenti di biocontrollo sotto la chioma dell'albero ad inizio della stagione vegetativa;
9. valutazione dell'efficacia dei trattamenti di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 attraverso una procedura standardizzata e validata a livello europeo (grado di trasparenza della chioma).

Si precisa che le attività di cui ai punti 1-5 sono finalizzate a cercare di individuare efficaci agenti di biocontrollo eventualmente presenti *in loco*, nel terreno circostante l'albero (gli agenti di biocontrollo del genere *Trichoderma* sono comuni abitanti dei suoli), onde cercare di introdurre entità microorganiche estranee all'ambiente.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3/2021 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

05/01/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3/2021 ad oggetto: PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

05/01/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 1 del 07/01/2021

AMBIENTE

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 08/01/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 07/01/2021

AMBIENTE

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)